

Corte di Cassazione (Francia)
Camera sociale
Udienza pubblica del 20 dicembre 2023
Sentenza n. 2209 FS-B
Ricorso n. 21-18146
Presidente M. Sommer
Compagna Aerea Italiana Spa c. V. + altri 13

Riferimenti normativi, sommario e massima sono dell'Avv. Galeazzo Montella, come pure la traduzione dei passi salienti della sentenza della Corte di Cassazione francese.

Riferimenti normativi: Regolamento (CE) n. 1346/2000, artt. 4, 10; codice del lavoro (francese) art. L.1224-1; art. 2112 c.c.

Diritto europeo dell'insolvenza - Procedura di insolvenza italiana – Amministrazione straordinaria – Cessione ramo di azienda – Francia – Licenziamento - Diritto francese - Illegittimità

Per l'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 20 maggio 2000 gli effetti della procedura di insolvenza su un contratto e su un rapporto di lavoro sono retti esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile al contratto di lavoro stesso. L'azione basata sull'art. L. 1224-1 del codice (francese) del lavoro relativo alla prosecuzione dei contratti di lavoro dipendente in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, non richiede necessariamente la previa apertura di una procedura di insolvenza né l'intervento di un curatore ai sensi del regolamento (CE) n. 1346/2000 e non mira al rimborso dei creditori, e quindi essa non deriva direttamente da una procedura di insolvenza. Perciò nel caso di cessione da parte di una società assoggettata a procedura di insolvenza italiana ad altra società parimenti italiana di un ramo di azienda operante in Francia, la controversia relativa alla risoluzione di contratti di lavoro relativi a detto ramo in asserita violazione da parte della società cessionaria dell'art. L.1224-1 del codice del lavoro (francese) non attiene alla procedura di insolvenza aperta in Italia, e quindi, stabilito che la legge applicabile ai detti contratti è quella francese, eventuali illeciti correlati alla gestione di tali contratti di lavoro ad opera del cessionario vanno esaminati alla luce della legge francese.

Esposizione della controversia

Fatti e procedura

2. Secondo le sentenze impugnate (Parigi, 16 dicembre 2020) la signora V. e altri nove lavoratori dipendenti sono stati assunti dalla società di diritto italiano Alitalia-Linee Aeree Italiane (società Alitalia LAI) per svolgere svariate mansioni in una delle succursali francesi della detta società.
3. Alitalia LAI è stata assoggettata ad amministrazione straordinaria il 29 agosto 2008 e il sig. P. è stato nominato commissario straordinario per la gestione della impresa e l'amministrazione dei suoi beni.
4. Con sentenza del 5 settembre 2008 il Tribunale ordinario di Roma ha dichiarato la cessazione dei pagamenti di Alitalia LAI.

5. Il 12 dicembre 2008 è stato stipulato un atto di cessione, con efficacia al 12 gennaio 2009, con il quale la società Compagnia Aerea Italiana (la società CAI) ha acquisito certe attività della società Alitalia LAI.

6. I lavoratori sono stati licenziati con motivazione economica con lettera del 9 gennaio 2009.

7. Con ricorso del 4 giugno 2009, i lavoratori hanno adito la “*jurisdiction prud’homale*” (di Parigi: NdT) con diverse domande affermando in particolare nei confronti della società CAI, la violazione dell’art. L. 1224-1 del *code du travail*.

(successivamente la Corte di appello di Parigi ha dichiarato l’illegittimità dei licenziamenti, e quindi la società CAI ha a sua volta proposto ricorso avanti la Corte di Cassazione: NdT)

Omissis

Mezzi

Esame dei mezzi

Sul primo mezzo

Enunciazione del mezzo

16. La società CAI censura le sentenze impugnate per averla condannata a pagare ai lavoratori il risarcimento di danni per la risoluzione abusiva del contratto di lavoro, con interessi al tasso legale decorrenti da dette decisioni, mentre in virtù dell’art. 4 del regolamento 1346/2000 del consiglio del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza la legge applicabile alla procedura di insolvenza ed ai suoi effetti è, salvo disposizioni contrarie nello stesso regolamento, quella dello Stato membro sul territorio del quale la procedura è aperta; la società CAI sostiene che per il par. 2 dell’art. 4 citato, la legge dello Stato di apertura determina in particolare “gli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in corso ai quali il debitore è parte”; che in conseguenza della portata universale della procedura d’insolvenza, è applicando la legge dello Stato di apertura che l’organo della procedura deve determinare se gli acquirenti di elementi dell’attivo saranno o no tenuti a subentrare nei contratti di lavoro eventualmente collocati all’estero, salvo che una procedura secondaria sia stata aperta in un paese terzo; che le disposizioni dell’art. 10 del regolamento, precisando che “gli effetti della procedura di insolvenza sul contratto e sul rapporto di lavoro sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile al contratto di lavoro” hanno come unico oggetto di designare la legge applicabile alle conseguenze, per ciascun lavoratore interessato, dell’esistenza o assenza del trasferimento del contratto quale risulta dall’applicazione della legge dello Stato di apertura alla procedura di insolvenza; che nella specie la corte di appello ha accertato che la società LAI era stata assoggettata, data la sua insolvenza, alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese pubbliche, equivalente ad una procedura di liquidazione giudiziale e che per il decreto-legge italiano n. 270 dell’8 luglio 1999 “le operazioni di cessione di beni, di imprese o di parti di imprese in occasione di una procedura di amministrazione straordinaria non costituiscono trasferimento di impresa o di entità economica autonoma ai sensi dell’art. 2112 del codice civile italiano”; che affermando ciononostante che “per l’art. 10 del regolamento comunitario n. 1346/2000 del 29 maggio 2000, gli effetti della procedura d’insolvenza su un contratto di lavoro e sul rapporto di lavoro sono retti esclusivamente dalla legge dello Stato applicabile a tale contratto”, e decidendo in conseguenza che le condizioni di un eventuale trasferimento dei contratti di lavoro devono essere esaminati con riferimento alla legge francese con esclusione delle disposizioni di legge italiane della procedura che escludono qualunque trasferimento dei contratti di lavoro in occasione della procedura di

liquidazione della società Alitalia, la corte d appello ha violato gli articoli 4, 10, 16 e 17 del regolamento 1346/2000 del consiglio del 239 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza”.

Risposta della Corte

17. Per l’art. 1, § 1, il regolamento (CE) n. 1346/2000, si applica alle procedure concorsuali fondate sull’insolvenza del debitore, che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore.

18. Per l’art. 4, § 1, salvo disposizione contraria del regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura.

19. Per l’art. 10 dello stesso regolamento, gli effetti della procedura di insolvenza sul contratto e sul rapporto di lavoro sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile al contratto di lavoro.

20. Nel contesto dell’interpretazione dell’art. 3, §1, del regolamento n. 1346/2000, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha ritenuto che solo le azioni che derivano direttamente da una procedura di insolvenza e che si inseriscono in essa strettamente rientrano nel campo di applicazione di detto regolamento (sentenza 9 novembre 2017, *Tunkers France e Tunkers Maschinenbau*, C. 641716, punto 19).

21. Alla luce del primo criterio, per determinare se un’azione deriva direttamente da una procedura di insolvenza, l’elemento determinante per identificare il campo nel quale ricade un’azione è non il contesto procedurale nel quale detta azione si inserisce, bensì il fondamento giuridico della stessa. Secondo tale criterio occorre indagare se il diritto o l’obbligazione su cui si basa l’azione trova la sua scaturigine nelle regole comuni del diritto civile o commerciale o in regole derogatorie, specifiche delle procedure di insolvenza (sentenza 9 novembre 2017, cit.).

22. Per l’art. L. 1224.1 del *code du travail (francese, NdT)* allorché si verifica una modifica nella situazione giuridica del datore di lavoro, in particolare per successione, vendita, fusione, trasformazione strutturale, conferimento d’azienda, tutti i contratti di lavoro in corso al momento della modifica continuano tra il nuovo datore di lavoro e il personale dipendente dell’impresa.

23. L’azione fondata su tale norma, intesa alla prosecuzione dei contratti di lavoro dipendente, non richiedono la previa apertura di una procedura di insolvenza né l’intervento di un curatore ai sensi del regolamento n. 1346/2000 e non tende al rimborso parziale dei creditori, e quindi non deriva direttamente da una procedura di insolvenza.

24. Quindi esattamente la corte di appello ha ritenuto che la controversia relativa alla risoluzione dei contratti di lavoro in violazione dell’art. L.1224-1 del codice del lavoro non ricadeva nella procedura di insolvenza, ma era regolata dalla legge dello Stato membro applicabile ai contratti di lavoro, e ne ha dedotto, dopo aver stabilito che la legge regolatrice del contratto dei lavoratori era quella francese, che le condizioni di un eventuale trasferimento di tali contratti dovevano essere esaminate alla luce della legge francese.

25. Il mezzo è pertanto infondato.

Omissis